



tendi la mano
A.I.P.O.M. - ONLUS

Tendi la Mano A.I.P.O.M. - Onlus
Associazione Italiana Patologie Osteometaboliche
Via San Carlo da Sezze, 18 – Latina 04100
www.tendilamanoaipom.com
cell. 334-5858318
C.F. 91090050591

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle ore **18:30** del giorno **22 Marzo 2016**, presso lo studio del Dott. Marco Saurini sito in Latina Viale PL Nervi 56/b vista la presenza dei seguenti membri del Direttivo:

- Presidente Dott. Cesareo Roberto;
- Consigliere Dott. Alfredo Caradonna;
- Consigliere Dott. Roberto Mariorenzi;
- Consigliere Dott. Giuseppe Catania;
- Consigliere Dott.ssa Antonella Scopelliti;

lo stesso viene riunito con l'intento di ratificare i seguenti punti:

1. Modifica della sede Legale;
2. Modifica dell'atto costitutivo deliberata dall'Assemblea in 3 convocazione del giorno 01/02/2016;
3. Varie ed eventuali;

Viene nominato come segretario il Dott. Alfredo Caradonna.

In riferimento al punto 1 all'ordine del giorno si decide all'unanimità di trasferire la sede sociale in Viale PL Nervi 56/b presso lo studio del Dott. Marco Saurini.

Rispetto al punto n.2 all'ordine del giorno le modifiche apportate allo stesso sono state approvate e ratificate all'unanimità dei presenti; pertanto si delibera di procedere agli incombeni di legge.

- Consigliere Dott. Alfredo Caradonna _____
- Consigliere Dott. Roberto Mariorenzi _____
- Consigliere Dott. Giuseppe Catania _____
- Consigliere Dott.ssa Antonella Scopelliti _____

IL SEGRETARIO
Dott. Alfredo Caradonna

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Cesareo

STATUTO VIGENTE DAL 22/03/2016

dell'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Tendi la mano AIPOM - Onlus

DENOMINAZIONE

1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'associazione denominata: " Tendi la mano AIPOM Onlus", con sede in Latina, Viale Pier Luigi Nervi, 56 sc.B.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

DURATA

2) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

3) L'associazione è apartitica, apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, esplica la propria attività nell'ambito della regione Lazio ed ha per oggetto lo svolgimento di attività ricomprese nei settori previsti dall'art.10 del D. Lgs 460/97, e precisamente:

A) assistenza sociale e socio sanitaria, anche attraverso l'inserimento in ambito lavorativo delle persone svantaggiate;

B) attività di ricerca scientifica e formazione finalizzata alla prevenzione, informazione e cura delle malattie Osteometaboliche (A.I.P.O.M. - Associazione Italiana Patologie Osteometaboliche) ;

C) tutela dei diritti civili, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere (architettoniche e non);

D) attività di ricerca e formazione finalizzata al miglioramento sociale in genere;

E) sport dilettantistico in genere, anche per persone svantaggiate o con difficoltà anche momentanee.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente;

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con propria delibera, che stabilirà modalità, termini, e valida per l'anno successivo.

I soci sono:

- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

AMMISSIONE

7) L'ammissione all'associazione compete al Consiglio Direttivo, e non potrà essere effettuata per un periodo inferiore ad un anno.

Tuttavia é in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote associative sono intrasferibili e non sono rivalutabili.

ESCLUSIONE

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dopo aver ascoltato le giustificazione dell'interessato. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'esclusione del socio avviene automaticamente qualora lo stesso non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6, entro sei mesi dalla scadenza stabilita.

PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

9) Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi e quote degli aderenti;
- contributi di privati, eredità, lasciti e donazioni;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi di organismi internazionali e Unione Europea
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sempre finalizzate agli scopi statutari..

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.6 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo

ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale. L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;- alla nomina del Collegio dei Revisori qualora occorra;
- ad altri argomenti che siano sottoposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

CONVOCAZIONI ASSEMBLEA

12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione o link adeguatamente visibile nella home page del sito medesimo con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista per la convocazione. La convocazione potrà essere eseguita, in alternativa, anche mediante invio di posta elettronica ordinaria e/o via PEC, ovvero a mezzo fax od anche mediante avviso da affiggersi presso i locali operativi e/o la sede legale del sodalizio, con almeno sette giorni di preavviso sulla data prevista per la convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la eventuale delega per coloro che sono impossibilitati a partecipare.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso che nelle prime due assemblee non si raggiunga il numero legale per la validità delle loro costituzioni, si effettuerà un terza convocazione, per la cui validità sarà sufficiente la presenza di qualsiasi maggioranza. In terza convocazione l'assemblea delibererà con l'unanimità dei presenti.

La deliberazione di scioglimento e di devoluzione del Patrimonio dell'associazione, deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Convocazione Consiglio Direttivo

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri

ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che provvederà a sostituirlo ovvero a confermarlo.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente potrà delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo nella gestione delle funzioni a lui attribuite quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione dei conti correnti bancari e/o postali.

18) Il presidente, o uno dei membri del Consiglio Direttivo delegati per tale funzione, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, potendo delegare tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n.460. Il presente Statuto è composto dallo Statuto approvato con modifiche del 22/03/2016.

il Presidente pro-tempore

dott. Roberto CESAREO



I Consiglieri del Consiglio Direttivo

